



# IL CONTEMPORANEO

## FATTI PER L'ASSOCIAZIONE

di pagarsi anticipatamente	
Per ROMA e per lo STATO.	
Tre mesi.	Sedici 1 50
Sei mesi.	30
Un anno.	60
Stati Italiani o all'Estero, franco al confine.	
Tre mesi.	Franchi 40
Sei mesi.	80
Un anno.	160
PREZZO DELLE INSERZIONI	
Dalla prima alle dieci linee.	Bajocelli 50
Al di là delle dieci per ogni linea.	2

Le Associazioni per lo Stato Pontificio si ricevono da tutti i Direttori e incaricati postali all'Estero dai seguenti commissionarij

FIRENZE Sig. Pignatelli per Toscana.  
 LUCCA Sig. B. Giolla alla Posta.  
 TORINO Sig. P. Bertero alla Posta.  
 GENOVA Sig. Grondona.  
 NAPOLI Giuseppe Dara.  
 PIEMONTE Sig. B. Giolla alla Posta.  
 PALERMO Sig. B. Giolla alla Posta.  
 PAVIGI CHEZ M. L. Jolivet E. C. Directeur de l'Office, Correspondance, 46 Notre-Dame des victoires, Entrée rue Brongniart.  
 MARSEILLE chez M. Camoin, veuve, libraire, Rue Canebière, N. 6.  
 CAROLINO Tip. Rivetico.  
 GINEVRA presso Cherbuliez.

LOMBARDIA Sig. Bonamici e Comp.  
 LUGANO Tip. della Svizzera Italiana.  
 LONDRA Sig. B. Hart e Lowel.  
 MADRID Sig. Montier.  
 BRUSSELLES e BELGIO, presso Vahlen e C.  
 GERMANIA (Vienna) Sig. Rothmann, -- (Tubinga) Franz Fies.  
 BERLINO Sig. Dunker.  
 PIETROBURGO Sig. Belliard.  
 COSTANTINOPOLI Sig. Blac.  
 EGITTO (Alessandria) Spettatore Egiziano.  
 SMIRNE L'Impartini.  
 NUOVA-YORK Sig. Berlesau.

## AVVERTENZE

Il Giornale si pubblica

il martedì, il giovedì e il sabato

L'Amministrazione e la Direzione si trovano riunite all'Ufficio del giornale, Piazza di Monte Citorio, N. 122.

L'Ufficio rimane aperto dalle 9 antimeridiane alle 8 della sera.

Le Associazioni gli Annunzi e Avvisi non si ricevono che all' detto Ufficio.

Carte, denari ed altro, franchi di posta.

## AVVISO

Oggi può dirsi che incominci a vivere veramente il giornalismo romano. Il Contemporaneo non deviano mai dai suoi principi, ma conservando sempre una dignitosa franchezza amica del vero e inimica tanto d'ogni ingiuria personale quanto d'ogni eccesso, darà però un maggiore e più libero sviluppo alle sue idee.

Costituita una rappresentanza nazionale, ed una libertà di tribuna ci sarà dato di discutere le nostre leggi e i gravi interessi sociali, onde preparare gli animi alla ricerca dell'utile e del giusto.

E siccome il giornale di questo giorno apre una nuova era sociale per il nostro paese, quindi non volendo che i nostri associati abbiano una storia mutilata della nostra rigenerazione, e affinché possano essi conoscere sin dal principio i fatti del governo e l'opinione del popolo prometiamo a tutti gli associati nuovi che s'iscriveranno per il futuro trimestre d'invitare ad essi in dono i fogli di questo mese incominciando dal foglio di oggi, a condizione che l'associazione sia presa e pagata almeno per un trimestre e prima che termini il mese di marzo.

## ROMA 16 MARZO

Accadde, alcuni fatti in questa città negli ultimi giorni che dimostrano ad evidenza due cose: primieramente esistere una certa agitazione negli spiriti che si propaga in tutte le classi della società da origine ad un mal' essere universale, a un arresto in tutti gli affari, in secondo luogo è chiaro che quelli uomini cui l'arbitrario donava ricchezze ed onori, prossimi a perdere ogni influenza nel governo, profittando di questo momento critico di transizione tentano ogni mezzo, non risparmiando le false accuse e la calunnia, per eccitare le moltitudini ignoranti contro i liberali sperando nell'anarchia il risorgimento del loro potere. Non basta alleando i fatti, esagerando i timori, comprando i villissimi delatori, muovendo alcuni infami a profondere parole indegne della nostra civiltà giungano a dipingere agli occhi del Principe un pericolo che non esiste, creando il fantasma d'una fazione facinorosa immorale e irreligiosa.

Delle quali due cose quanto è vera l'agitazione inquieta di tutte le classi, altrettanto è falsa l'esistenza di un partito che attentando alla vita e alle sostanze altrui voglia deturpare l'onore e la virtù di un popolo, a cui per divenire modello dei popoli altro non manca che un governo fondato sopra uomini d'incorruta giustizia, e di sincero amor patrio.

E a coloro che al partito liberale, o ad una frazione di esso attribuiscono progetti di anarchia e di disobbedienza alle leggi noi risponderemo coi fatti che accaddero nel nostro stato da diciotto mesi a questa parte. A chi si deve il mantenimento dell'ordine pubblico, il rispetto alle proprietà, o alla libertà individuale? Chi sedò le moltitudini spinte ad insorgere più dai pericoli, consigli di chi perdeva il potere, che dalla miseria o dalla fame? Chi penetrando negli oscuri labirinti di alcune tenebrose congiure avvisò il governo del pericolo, mise in guardia il popolo perchè non fosse sorpreso e ingannato, e intimò ai nemici del paese con un contegno tranquillo ma dignitoso?

Non si deve forse tutto al partito liberale che dimenticando il passato, non aspirando al potere, nobile, disinteressato non prese di mira nelle sue azioni che la pubblica salute? E quando Pio IX mosso dal sentimento della giustizia, animato da sincero amore per il bene de' suoi sudditi riformava le antiche istituzioni, e conoscitore degli uomini e dei tempi, concedeva quello che in altri paesi era tolto dalla forza popolare, chi fu che con plauso sincero, con affetto non mentito, con gioia non ipocrita innalzò il suo nome alle stelle, e sparse la sua fama per tutta la terra, e si disse pronto a versare il sangue per difenderlo e sostenerlo? Era forse il partito che malediceva in pubblico e in segreto le nuove leggi, o quei liberali che ora con vile calunnia sono accusati d'idee sovversive, o di struggerli d'ogni legge? Come e perchè avrebbero dovuto cangiarsi in un istante? Certamente una sorda agitazione commove il popolo, né fa meraviglia. Quando l'uno dopo l'altro cadono i troni di Europa, quando simile ad un immenso oragano la vendetta celeste passa ed abbatte i superbi e gli oppressori dei popoli, quando intorno a noi ci suonano le grida di milioni e milioni d'italiani, alcune festose, altre minaccianti, altre di dolore, quando l'Italia tutta prepara le armi come se fosse alla vigilia della battaglia, farà meraviglia se questo popolo cui non si diedero ancora stabili forme di governo e che lotta sempre fra il nuovo incerto ed il passato resistente viva inquieto, e pensi all'avvenire, e tema le reazioni? Senza la fiducia ch'egli ha nella sapienza e nella bontà di Pio IX, senza la forte influenza ch'ebbero sulle masse i consigli di pace e di moderazione venuti tutti e solamente dal partito liberale, l'agitazione non sarebbe rimasta negli spiriti, ma si sarebbe trasformata in azione; né gli esempj mancavano nei vicini stati.

E con qual fronte si viene oggi a calunniare questo partito? E quale audacia è questa che lo accusa di anarchico e d'irreligioso? Quali sono i fatti, quali le prove? O eterni nemici della patria vostra, o miserabili avanzi di un potere maledetto dai popoli che aspirano al regno della legge e della giustizia, voi mentite. La vostra speranza è nella guerra civile, e voi giova la desolazione, la ruina della società.

Il genio delle tenebre non può nutrirsi che di lagrime e di sangue. Ma questo popolo trionferà d'ogni trama infernale. Il suo buon senso, l'amore immenso che lo lega alla patria; il rispetto per il Principe, e la docilità ad ascoltare i consigli di chi parla per il suo bene ci tolgono ogni timore di vederlo ingannato o tradito. Alle provocazioni risponderà con la calma, aspettando tranquillamente i grandi avvenimenti europei, si mostrino in tutto il loro sviluppo. E questo non tarderà. Al moto immenso che propagato in ogni regno acquista forza nel suo cammino: non vi è potenza che valga ad opporsi: il pensiero umano non è così veloce per seguire i fatti che si succedono dalla parte nordica di Europa allo stretto di Gibilterra, e questi fatti hanno un solo carattere una sola tendenza, il trionfo del popolo.

Per lui si combatte, con lui si vince. E a questo popolo rivolgiamo con fiducia le nostre parole: non temete dell'avvenire, dirommo ad esso. La Provvidenza ci predlesse: mentre in tanti altri Stati vi fu bisogno di battaglia e di sangue per conquistare quei diritti che ogni legge umana e divina decretava in favore dell'umanità, qui vi fu moto, ma pacato, vi fu battaglia ma di parole. La ragione appoggiata alla volontà universale vince e vincerà ancora, ed oggi più facilmente di prima. La nuova Costituzione, verrà a consacrare il principio d'una libera elezione popolare. Spariranno così quei tanti muri di separazione ch'existono fra il popolo ed il Principe; egli sentirà liberamente la voce de' suoi figli in vano si tenterà allora d'ingannarlo. A questo vicino trionfo della verità, a questo riavvicinamento fra il Principe ed il Popolo tentarono di opporsi oggi i nostri nemici. Sono gli ultimi sforzi. Alle loro trame si opponga il disprezzo: una nobile calma mostri ad essi che invano si

tenta di spingere il cuore o il braccio di questo popolo alla guerra civile.

Ai veri rappresentanti del popolo che presto si riuniranno in Roma spetta il consolidare le nuove istituzioni; la volontà universale sarà manifestata da essi, e quella libera manifestazione sarà accolta con gioia da Pio IX.

Non si tema più del nostro avvenire. I sostegni del dispotismo cadono frantumati: l'Italia è risorta, è divenuta nazione, forte per volontà riunite, per armate pronte a difenderla. Ove sono i suoi nemici esteriori che la minacciavano, che volevano tenerla sotto tutela? Dio li disperse. Ove sono i suoi nemici interni che soffiavano su lei lo spirito dell'anarchia? Dio li annientò. E tempo che il nostro popolo mostri fiducia nelle sue forze rispondendo con la calma ad ogni provocazione. Non preveniamo i tempi: essi si mularono per noi. Segui questo Popolo una bella pagina nella storia, pura d'ogni macchia, e faccia sì che possa dirsi di lui: Umato, religioso, fedele a Pio IX e alla patria, riuniti tutte le virtù, e si mostri degno dei suoi alti destini.

PIETRO STERBINI.

Era già sotto i torchi l'articolo precedente quando uscì in mezzo ad una generale esultazione il nuovo Statuto fondamentale dello Stato Pontificio. Una folla immensa di popolo sta sulle piazze e nelle strade per leggerlo e commentarlo: l'opinione universale si è dichiarata favorevole, e si è accolto con segni non equivoci di gioia e di riconoscenza.

Ci manca il tempo e la quiete d'animo necessaria per esaminarlo e per discuterlo: lo faremo nel prossimo numero.

Evvi però un pensiero che ci riempie di gioia e di speranza certa per un bellissimo avvenire; né possiamo tacerlo.

Roma ha dato il colpo mortale al dispotismo: la parola del Vangelo condannò gli oppressori dei popoli, Roma papale li ha resi impossibili. I grandi principi di libertà, i dritti dell'uomo furono santificati da Roma cattolica. Pio IX li proclamò alla faccia del mondo e li benedisse.

Vi sarà più un regno, uno stato in Europa cui potrà negarsi d'ora innanzi il pieno possesso di quei dritti? La libertà individuale, la libertà della stampa, le libertà municipali, la chiamata dei legittimi rappresentanti del popolo a discutere la cosa pubblica, a formar leggi, ad amministrare la fortuna dei popoli, la responsabilità de' ministri, sono principi che passeranno nel dritto delle genti, e saranno scritti nella prima pagina d'ogni codice, in fronte ad ogni statuto. Immaginiamo Prussia, Austria, od altro Stato in Europa che neghino ai loro popoli quanto fu concesso da un Pontefice in Roma. Crediamo noi che vi sarà resistenza possibile se il Popolo porterà nelle strade il ritratto di Pio IX in atto di accordare una costituzione ai suoi popoli?

La repubblica in Francia, la costituzione in Roma, ecco due fatti che accaduti nello spazio di venti giorni rinnoveranno la faccia del mondo: Quella accolta da ogni classe di persona fu benedetta dal clero, questa benedetta dal Pontefice sarà ricevuta con gratitudine non solo da tre milioni d'italiani, ma dall'Italia intera che troverà in essa un pugno sicuro di unione di forza.

P. STERBINI.

## LAMARTINE POETA E POLITICO

Lamartine, il Poeta delle Armonie, fu l'Eroe della Rivoluzione Francese, ne formulò il grandioso pensiero proclamando la Repubblica, lo definì colla Sintosi della libertà, e della pace, lo giustificò nel difendere la proprietà delle Nazioni e degli individui — Lamartine il Poeta è intanto il Ministro degli affari esteri per la Francia.

Un Poeta? — sì; un grande Poeta. Ne vorrete stupire, e discredere il talento e la destrezza

politica? Poiché Guizot non avrebbe saputo farsi Poeta, quanto è Lamartine, credete voi che Lamartine non possa essere uomo di Stato, più grande che noi sia stato Guizot? che la vittima della fantasia contenda alla meditazione, e all'analisi? che l'ispirazione della bellezza, avversi i spiriti di tempera forte e severa? Decretato, ma più vivo, pregiudizio? e tempo finalmente di combattere? che può divenire funesto a questa patria italiana, la quale nutrice di tutta la bellezza del suo ciclo, e del sublimo linguaggio de' suoi monumenti un popolo essenzialmente pensatore, e Poeta? Non vorremo rammentare che il Priore della Repubblica Fiorentina, l'Ambasciadore a Bonifazio VIII fu creatore della divina Commedia?

La poesia non venne data quaggiù come idolaria della bellezza; se lo potenze dell'uomo, lungi dall'essere strumento d'individualismo, vengono in diritto dell'intera umanità per accrescere il patrimonio comune dell'intelligenza, e della moralità, potrebbe mai crederci che solo il raggio della Poesia non debba riflettersi dallo spirito avventuroso che lo riceve dal cielo? che la più semplice intuizione e la più lieve associazione delle immagini, che la più presente, istintività a quanto evvi di celeste e di vero che la più delicata sensibilità, e la più spontanea suscettività della gioia e del dolore fossero un privilegio dell'individuo per l'individuo, e non invece un istruzione di bene per l'Umanità? Il Poeta, che accettò il dono di Dio come un dovere, interroga il passato, medita il suo secolo, riassume il pensiero dell'Umanità, lo tramanda all'avvenire, si unifica innanzi a Dio, una protesta contro la tirannia degli uomini, trascorre la vita delle generazioni, delle famiglie degli individui, e sacerdote anch'egli del dritto lo parla nel linguaggio meraviglioso che scuote le viscere, fa fremere o piangere, amare, pregare. Ecco la Poesia. Suscitare gli affetti per la voluttà di sentire, infiammare le menti d'un incendio che muore ove nasce senza scoppiare d'intorno una scintilla, inebriare di gioia o di pianto senza sanità di proposito, o un abuso di genio, un'ingiusta violenza alla sensibilità. Con qual diritto vorrebbe il Poeta impadronirsi degli altrui affetti per consumarli in una vana espansione di vita? Dopo il Cristianesimo, Dio e l'Umanità sono il canto del Poeta: non è più possibile astrarre le forme dell'intimità delle cose, separare la bellezza dalla verità.

L'Uomo di Stato ha dovuto fissare anch'egli le sue meditazioni sull'istoria dell'Umanità, e sulla vita delle Nazioni o degli individui, sulle loro gioie, e sui loro dolori, riconoscerne i doveri e i diritti. Ma i principi di verità e di giustizia sono identici e per il Poeta e per l'Uomo di Stato, ma il soggetto de' loro studi è il medesimo fino al punto che l'Uomo di Stato discende all'applicazione pratica dei principi e degli studj colla prosa dei calcoli e anch'esso talvolta con energia di ragionamento, o il Poeta prorompe la convinzione colla logica inebriante della fantasia e dell'affetto. L'Uomo di Stato va dalla mente al cuore, e dal cuore alla mente il Poeta. Comune la scienza, diversa l'arte. Qual facoltà adunque si dimanda in un Poeta perchè sia un'Uomo di Stato? La facoltà di applicare, o di manifestarsi anche col linguaggio dell'uomo di stato. Se questa facoltà non repugna al genio poetico, perchè credere che il Poeta non possa essere un uomo di Stato?

Ma il Poeta che diviene uomo di Stato ha due immensi vantaggi sull'uomo di Stato che non è Poeta. La più casta religione di principi, quell'evidenza di espressione che è sempre vittoriosa. La consuetudine di parlare al sentimento gli ha fatto più rispettabile e più sacro il diritto dell'umanità, perchè non ha sofferto mai tentazioni d'ingannarla volontariamente, egli è stato sempre libero e indipendente nelle sue manifestazioni, e nelle sue dimostrazioni politiche non isfugge giammai quel culto ai principi di verità e di giustizia che furono sempre

L'oggetto de' suoi canti. La sua eloquenza parlamentaria ricorda il Poeta senza mentir l'Oratore; e dirigendosi alla ragione chiama ausiliari gli affetti affinché il convincimento acquisti l'efficacia d'una passione. Oh! s'egli arrivi agli affetti popolari più che il Poeta? Il Poeta che converso cogli affetti popolari si lamenta?

La bandiera rossa? no - essa non è che pel campo di Marzo - ma la tricolore è tutta l'Europa, e mirò trionfatrice tutte le Capitali!! Disse Lamartine, e la bandiera tricolore è la bandiera della Repubblica francese.

Non ogni Poeta saprebbe essere uomo di Stato; ma che un Poeta non possa esserlo, è un errore. Sciaguratamente in più città d'Italia esabr poeta vale quanto possa essere un'incapacità politica.

Il cuore de' giovani che si scaldarono al raggio della Poesia è per lo più di eccellente natura, e frattanto l'invidia e la malignità ne traggono argomento d'incapacità a pensare e prendere nel nuovo ordine politico al bene della patria. Crediamo aver dichiarato abbastanza che s'intenda da noi per Poesia per non temere che si creda voler noi raccomandato quello sciame di ingegni febrili o vanitosi che si credettero chiamati alla divina arte delle Muse senza mente senza cuore, e senza gusto; no, l'unico nostro argomento fu di mostrare che si può essere uomo di pubblici affari e Poeta insieme, che quando si vuole disgradare dalla opinione pubblica un uomo perchè Poeta, si commette un'ingiustizia.

CESARE AGOSTINI

PIUS PAPA IX.

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu Nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti Nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edificio che erano state dapprincipio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi, e nell'amministrazione dello Stato; e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poiché i Nostri Vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il beneficio di una Rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine, non già verso la Nostra umile Persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest'Apostolica Sede, di cui Iddio Ci ha commessi gli inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione Sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un Comune dal consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali e rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri Dominii, e saviamente li contemperino con quell'altro interesse grandissimo di ogni Comune o di ogni Provincia, che è l'interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel Nostro Sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale della interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia; così non solamente riserviamo a Noi e ai Successori nostri la supremazia e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità Sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la Cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la santità di questa Religione, che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le Nazioni.

Implorato pertanto il Divino aiuto, e udito l'unanime parere dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

STATUTO FONDAMENTALE DEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DELLA S. CHIESA

Art. I. Il S. Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo

II. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'alto Consiglio, ed il Consiglio dei Deputati.

III. Sebbene ogni giustizia emanì dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario e l'ordinamento giudiziario nell'applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nell'ordine Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono innumerevoli, quando si vogliono esercitare le loro funzioni per tre anni, salvo promulgazione del presente Statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.

IV. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge: innanzi alla quale tutti sono eguali.

V. La Guardia Civica et ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del regolamento del 30 dello stesso mese.

VI. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza d'un atto emanato dall'autorità competente. E' eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante, nel quale l'arresto dentro 24 ore è consegnato all'autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

VII. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

VIII. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravi dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale Apostolica derogando alla immunità ecclesiastica.

IX. Il diritto di proprietà in ogni modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previa l'equivalente compenso a norma delle leggi.

X. La proprietà letteraria è riconosciuta.

XI. L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

XII. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

XIII. L'amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei rispettivi cittadini; con apposite leggi verrà regolata; in modo da assicurare alle comuni e provincie le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei loro patrimoni e coll'interesse dei contribuenti.

DELL'ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

XIV. Il Sommo Pontefice convoca, proroga e chiude le sessioni d'ambidue i consigli. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine dei tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

XV. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all'art. XLVI.

XVI. I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo. L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale, specialmente delegato dal Pontefice, ed a quest'unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà degli individui dei quali ciascuna è composta. Le risoluzioni sono prese a maggioranza di suffragi.

XVII. Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche. Ciascun Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri. Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura di essi.

XVIII. Ambedue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il rispettivo regolamento sul modo de tenersi nel trattare gli affari.

XIX. I membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato: E' necessaria in essi l'età d'anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

XX. Sono esenti dalle seguenti categorie: 1. I prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità; 2. I ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati, il Senatore di Roma e di Bologna; 3. Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo, o militare; 4. I presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali: tutti dopo l'esercizio di sei anni; 5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 annui sopra capitali imponibili, e possessori da sei anni innanzi; 6. E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servizi, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.

XXI. Al principio di ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri dell'alto Consiglio nomina tanto il presidente, quanto i due vicepresidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza.

XXII. L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30,000 anime.

XXIII. Sono elettori: 1. I Gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni: i sindaci degli apodati; 2. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300; 3. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui; 4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato; 5. I membri dei Consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali; 6. I laureati ad honorem nelle università dello Stato; 7. I membri delle camere di commercio; 8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali; 9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa di cui all' n. 3.

XXIV. Sono elettori: 1. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila; 2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi cento annui; 3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei col-

legi di disciplina, gli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.

XXV. Negli elettori al Sommo Pontefice l'età di anni 25 negli eleggibili quella di anni trenta negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

XXVI. Niuno quantunque abbia il domicilio, e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà dare il voto doppio. Potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l'eletto avrà l'opzione.

XXVII. I collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione dei deputati nel modo e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale.

XXVIII. Al principio di ogni sessione il Consiglio dei deputati elegge fra i suoi membri il presidente e vicepresidenti.

XXIX. I membri d'ambidue i Consigli esercitano le loro funzioni gratuitamente.

XXX. I membri d'ambidue i Consigli sono inviolabili per le opinioni o voti che proferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per delitti durante il periodo delle sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se non per il consenso del Consiglio al quale appartengono: eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

XXXI. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati, cessa l'ufficio di deputato: 1. con la morte naturale o civile, o con la sospensione dei diritti civili; 2. con la rinuncia; 3. con il lasso di quattro anni; 4. con la nomina all'alto Consiglio; 5. con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo, o con una promozione in quello che aveva.

Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il collegio elettorale, dal quale quel deputato era stato eletto. Il caso del n. 3 e 5 non è d'impedimento alla rielezione.

XXXII. Se durante l'ufficio, il deputato perde una delle qualità che gli danno diritto di essere eletto, non può essere rieleto, e l'ufficio si procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.

L'alto Consiglio nello stesso caso pe' suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice, cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.

ATTRIBUZIONI DEI DUE CONSIGLI

XXXIII. Tutte le leggi in materia civile, amministrativa, governativa sono proposte, discusse e votate nei due consigli, comprese le imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

XXXIV. Non hanno forza le leggi concernenti la materia di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munita della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

XXXV. La proposta delle leggi e fatta dai ministri: può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse, e votate.

XXXVI. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge: 1. che riguardi affari ecclesiastici o misti; 2. che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa; 3. che tenda a varzare o modificare il presente Statuto.

XXXVII. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

XXXVIII. E' vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all'estero.

XXXIX. I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati, che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'art. XXXIII.

XL. Le proposte di legge possono dal ministero essere trasmesse indistintamente all'uno o all'altro Consiglio.

XLI. Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti: 1. il preventivo e consuntivo di ogni anno; 2. quello tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti dello Stato; 3. quello sulle imposte, appalti ed altre operazioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi o proprietà dello Stato.

XLII. L'imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

XLIII. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sessioni sarà discussa e votata dal Consiglio, al quale fu trasmessa. Quando sia approvata, è trasmessa all'altro Consiglio, che in egual modo la esamina, la discute, e la vota.

XLIV. Se le proposte di legge saranno rigettate da da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.

XLV. La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei deputati spetta al medesimo.

XLVI. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i ministri. Se essi sono laici, spetterà all'alto Consiglio di giudicarli, e per quest'unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all'art. XV, eccettuato sempre il tempo di cui all'art. XVI. Se essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.

XLVII. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio dei Deputati negli affari di cui all'art. XXXIII o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in iscritta e depositata all'ufficio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio, sul rapporto d'una sezione, delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero la petizione possono essere tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.

XLVIII. I Consigli non ricevono deputazioni: non ascoltano fuori dei propri membri altro che i consiglieri del Governo ed i ministri corrispondono in iscritto: unicamente fra loro e col ministero: inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento.

affari esteri, pel corpo diplomatico della S. Sede all'estero, pel mantenimento delle Guardie Pontificie palatine, per le segre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi Apostolici, e di loro dipendenza, degli annali, musei, e biblioteche, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli uditelli alla corte pontificia, sono determinate in annuali somme seicento mila sulle basi della stima attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni anno preventivo. Di ogni diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita: e sarà pagata al Mugliordomo del Sommo Pontefice, o ad altra persona da esso designata. Nel trentennio successivo anno sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.

L. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e cenali, ascendenti ad un'annua somma di scudi tredicimila circa, nonchè i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

LL. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annesse, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo) saranno portate e discusse nel preventivo annuale, e nei consuntivi.

DEL SACRO CONCISTORO

LII. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel Concistoro segreto. Il Pontefice udito il voto dei Cardinali, dà o nega la sanzione.

DEI MINISTRI

LIII. L'Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti alla esecuzione delle leggi.

LIV. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all'art. XXXIII sono firmati dai rispettivi Ministri, che ne sono responsabili. Una apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa, e del giudizio.

LV. I Ministri hanno diritto di intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli: vi hanno voto, se ne sono membri; possono essere invitati ad intervenire per dare gli chiarimenti opportuni.

DEL TEMPO DELLA SEDE VACANTE

LVI. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d'ambidue i Consigli. Non potranno mai esser adunate durante la Sede vacante, nè in quel tempo potrà procedersi a petizioni nell'elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i collegi elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

LVII. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

LVIII. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce altri, fino a che non abbia luogo la elezione, i Ministri proseguono nel loro ufficio. Il Ministero per affari degli affari sacri passa immediatamente al Segretario del Sacro Collegio, salvo allo stesso S. Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

LIX. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pontefice sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quando non contemplata nel preventivo di quell'anno; fermo l'obbligo di renderne conto, dimostrando d'averla impiegata per i titoli sopra enunciati.

LX. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell'anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell'ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice. Se però il preventivo allorchè muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione all'amministrazione dei Consigli.

LXI. I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, ristadono nel Sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle costituzioni Apostoliche, e del presente Statuto.

DEL CONSIGLIO DI STATO

LXII. Vi sarà un Consiglio di stato composto di dieci Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina Sovrana.

LXIII. Il Consiglio di stato è incaricato, sotto la direzione del governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LXIV. Saranno quanto prima promulgate: 1. la legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto; 2. la legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell'art. XI.

LXV. Sarà proposto alla prima deliberazione del Consiglio il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali, e provinciali; il Codice di polizia; la riforma della legislazione civile, criminale, e di procedura; la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i pubblici funzionari.

LXVI. In quest'anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.

LXVII. L'attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli. Intanto essa proseguirà nell'ordine del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse.

LXVIII. Il presente Statuto sarà messo in vigore all'apertura dei due Consigli.

Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.

LXIX. Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non sono contrarie al presente Statuto.

E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente, o diritto, quesito o diritto dei terzi, o vizio di orazione, surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto; il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla Concistoriale, secondo l'antica forma, a perpetua memoria.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV Martii MDCCCLVIII. Pontificatus Nostri Anno secundo.

PIUS IX.

NOTIZIE

ITALIA COSTITUZIONALE

Roma

Come ciuta appena la nuova Costituzione la Citta tutta si vesti a festa. Era un rallegrarsi a vicenda un moto inteso, un accorrere nei pubblici stabilimenti, un prepararsi per andare al Quirinale a salutare Pio IX il Pontefice rigeneratore di Roma, dell'Italia, e della terra.

Erano più di sette mila. Seguiva un popolo immenso con cento e cento bandiere; vi erano d'ogni nazione. Primeggiavano le italiane alcune delle quali ricoperte d'un velo nero. Il popolo lo salutava con affetto e inviava alle povere afflitte un sospiro e un voto.

Da tutti i Rioni era accorsa la moltitudine; tutto le classi erano mescolate: la uguaglianza stabilita nella costituzione passava in atto.

Non fu mai vista tanta calca nel Quirinale; non si presentò mai all'occhio degli spettatori spettacolo più imponente.

All'apparire del Pontefice un altissimo grido di gioia si fece udire che dovè risuonare nei vicini colli cui successo un profondo silenzio. Data la benedizione eccò sollevarsi da tutti i militi i loro elmi rilucanti sulle bajouette, ecco un nuovo orviva che partiva dal cuore.

Oh come in quei momenti avrà palpitato di gioia il cuore del Principe.

Io ora questa bella teppa cittadina, avrà egli detto fra se, io feci risorgere dal sonno vile questo popolo, io lo posi nel cammino della gloria e dell'onore, io lo salvai, e con lui salvai l'Italia. E rivolgendosi al cielo avrà egli implorato su questa patria diletta le celesti benedizioni perchè proseguiva intrepida l'opera del suo risorgimento e torni guerriera e regina ad assidersi nel suo seggio.

Alla sera la città tutta fu illuminata; non si udivano per le piazze e per le strade che concerti e cori festosi; non s'alzava un grido che non fosse un evviva all'immortale PIO IX.

Jeri verso le cinque del mattino è partito da Roma il terzo Battaglione dei Fucilieri alla volta di Pesaro. Molti cittadini sono corsi ad accompagnarlo con parole d'incoraggiamento, e di fratellanza. Quanto prima partiranno da Roma altri Battaglioni.

STATI ESTERI

AUSTRIA

Vienna. — La crisi finanziaria e la diffidenza nel credito sono sempre nello stesso stato. A Vienna, come nelle altre provincie, si richiamano i fondi delle casse di risparmio, ciò che indica una grande diffidenza. Le casse di risparmio, per soddisfare a tutte quelle domande sono costrette non solo di rilasciare gli imprestiti ipotecari, ma ancora il liquidare gli effetti pubblici.

I capitalisti di Vienna fanno egualmente vendite considerabili, ed infatti il corso delle rendite è in continuo ribasso. Le notizie che si ricevono dall'Italia influiscono pur molto sull'avvilimento dei fondi pubblici.

FRANCIA

CIRCOLARE

DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI AGLI INCARICATI DIPLOMATICI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Voi conoscete, o Signore, gli avvenimenti di Parigi, la vittoria del popolo, il suo eroismo, la moderazione, la sua calma, l'ordine della cooperazione de' cittadini tutti ristabilito, come se in questo interregno di poteri visibili fosse in se sola il governo della Francia.

La rivoluzione francese entra così nel suo periodo definitivo. La Francia è Repubblica; la Repubblica francese non ha mestieri di essere conosciuta per esistere. Ella è di diritto nazionale. È la volontà di un gran popolo che non chiede suo titolo che a se stesso. Infrattanto la Repubblica francese, desiderosa di entrare nella famiglia dei Governi istituiti come potenza normale, e non come fenomeno perturbatore dell'ordine europeo, si conviene che voi facciate prontamente conoscere al governo presso il quale siete accreditati i principii e le tendenze che d'ora innanzi dirigeranno la politica del governo francese.

Il Proclama della Repubblica francese non è atto di aggressione contro alcuna forma di governo al mondo. Le forme di governo hanno differenze tanto legittime, quanto le differenze di carattere di sito geografico e di sviluppo intellettuale, morale e materiale nei popoli. Le nazioni hanno come gli individui differenti età, i principii che le governano hanno fasi successive. I governi monarchici, aristocratici, costituzionali, repubblicani, sono l'espressione di questi differenti gradi di maturità dell'indole dei popoli. Essi chiedono più libertà a misura che si senton capaci di più comportarne; dimandano più eguaglianza e democrazia a misura che sono ispirati da più giustizia ed amore per il popolo. Quistione di tempo. Un popolo si perde anticipando l'ora di questa maturità, come si disonora lasciando sfuggirla senza afferarla. La monarchia e la Repubblica non sono, agli occhi dei veri uomini di Stato,

principii assoluti che si con ballono a morte, sono fatti che si contrappongono a ciò che possono vivere fronte a fronte, late idendosi, o rispettandosi.

La guerra non è dunque il principio della Repubblica francese, come la fatale e gloriosa necessità ne divenne al 1792 fra il 1792 e il 1848, corre un mezzo secolo. Ritornare, dopo mezzo secolo al principio della conquista dell'impero, non sarebbe progredire, sarebbe retrocedere nel tempo. La rivoluzione di ieri è un passo innanzi, e non indietro. Il mondo non vogliamo camminare alla fratellanza, alla pace.

Se la situazione della Repubblica francese, nel 1792, faceva ragione di guerra, le differenze che sono tra quella epoca di nostra storia, e l'epoca che viviamo fanno ragione di pace. Studiatevi di comprendere e fare altri comprenderò queste differenze.

Nel 1792, la nazione non era una. Due popoli avevano esistenza sopra un suolo medesimo. Una lotta terribile si prolungava ancora: tra le classi spodestate di lor privilegi e le classi che avean conquistato l'eguaglianza e la libertà. Le classi spodestate si univano con la Monarchia cattiva, e con lo straniero geloso per negare alla Francia la sua rivoluzione e per imporre un'altra volta la monarchia, l'aristocrazia e la teocrazia con invasione. Non vi sono più oggi classi privilegiate ed ineguali, che la libertà ha tutto affrancato. L'eguaglianza ha livellato tutto innanzi alla legge, e si forma tutto un insieme con la fratellanza di cui proclamiamo l'applicazione, e di cui l'Assemblea Nazionale deve organizzare i benefici. Non vi ha un cittadino solo in Francia di qualunque opinione egli sia che innanzi tutto non si associ al principio della patria, e che con questa stessa unione non la renda inespugnabile ai tentativi e al sospetto d'una invasione.

Nel 1792 non fu già il popolo intero che entrasse in possesso del suo governo, fu il ceto medio soltanto che volle esercitare la libertà e trarne profitto, onde il suo trionfo fu allora agostico, come il trionfo d'ogni oligarchia. Il ceto medio volle tenere per se i diritti conquistati da tutti; quindi gli convenne operare una diversione ed un ostacolo al popolo, precipitandolo sul campo di battaglia, perchè non partecipasse al governo creato da lui. Costeta diversione era la guerra; la guerra fu il pensiero de' Monarchici o de' Girondini, non già il pensiero de' democratici più avanzati che volevano come noi il regno sincero, completo, e regolare del popolo stesso, intendendo sotto questo nome, senza preferenza ed esclusiva tutte le classi di cui si compone la nazione.

Nel 1792, il popolo non era già lo scopo, ma l'istromento della rivoluzione. Questa oggi è stata fatta da lui e per lui; egli è la rivoluzione stessa. Entrando vi recati i suoi bisogni nuovi, d'industria, di lavoro, d'istruzione, d'agricoltura, di commercio, di moralità, di benessere, di proprietà, di vita facile, di navigazione, di civiltà, che sono tutti bisogni pacifici. Il popolo e la pace sono una cosa sola.

Nel 1792 le idee della Francia e dell'Europa non erano apparecchiate a comprendere o ad accettare la grande armonia delle nazioni, fra loro a prò del genere umano. Il pensiero del secolo spirante non esisteva, che nella testa di qualche filosofo; oggi la filosofia è passata nel popolo, dopo 50 anni di libertà di pensare, di parlare, di scrivere. I libri, i giornali, le tribune sono state l'apostolato dell'intelligenza europea. La ragione, raggiando in ogni verso al di sopra d'ogni barriera, ha creato negli spiriti, ha creato nelle menti questa grande nazionalità intellettuale che compirà la rivoluzione francese e costituirà sulla terra un grande fratellanza internazionale.

Da ultimo, nel 1792 la libertà era cosa nuova, l'eguaglianza uno scandolo, la repubblica un problema. Il titolo de' popoli, appena scoperto da Fenejon, da Montesquieu, da Rousseau, era talmente obliato, sepolto e profanato dalle vecchie tradizioni feudali, dinastiche, sacerdotali, che agli uomini di stato dell'antica scuola sembrava una mostruosità l'intervento il più legittimo del popolo ne' suoi affari. La democrazia faceva tremare al tempo stesso i troni e le fondamenta della società, mentre oggi i troni e i popoli si sono addomesticati alla parola, alle forme, alle agitazioni regolari della libertà esercitata con alcune diverse proporzioni quasi in tutti gli Stati, perfino monarchici. Essi si abbitueranno alla repubblica che è la sua forma completa presso le nazioni più mature, e confesseranno che v'è una libertà conservatrice e che può esistere nella repubblica non solamente un ordine migliore, ma che vi può essere più ordine in un governo di tutti per tutti, che in governo di alcuni per alcuni.

Ma fuor queste considerazioni disinteressate il solo interesse della durata e della consolidazione della Repubblica ispirerebbe agli uomini di Stato di tutta Francia un pensiero di pace. La Guerra non è già tanto un pericolo della patria, quanto della libertà. La Guerra è quasi sempre una Dittatura: i soldati dimenticano le istituzioni per servire agli uomini; i troni tentano gli ambiziosi, la gloria seduce il patriottismo; il prestigio d'un nome vittorioso vela gli attentati contro la Sovranità nazionale. Certo la Repubblica vuole la gloria, ma la vuole per se, non a profitto dei Cesari e dei Napoleoni.

Tuttavolta non v'illudete: queste idee, che il governo provvisorio v'incarica di presentare alle potenze siccome pegno della sicurezza Europea non ha per iscopo di far perdonare alla Repubblica l'audacia ch'ella ebbe di nascere; meno ancora di domandare umilmente che si faccia luogo in Europa a un gran dritto, a un gran popolo. Lo scopo è più alto: fare che i Sovrani e i popoli vi riflettano, non permettere a loro d'in-

fingeri involontariamente sul carattere della nostra rivoluzione: determinare e collocare nella sua vera luce l'avvenimento; infine darb all'umanità delle guarantigie prima d'addebi i nostri diritti al nostro cuore se fossero mai per essere sedotti o minacciati.

La repubblica francese non muoverà dunque guerra ad alcuno; non ha mestieri di essere accettata se condizioni di guerra saranno poste al popolo francese. Il pensiero degli uomini che or governano la Francia è cotesto: felice la Francia se le sarà posta guerra; se sarà costretta ad accrescere malgrado la sua moderazione il suo patrimonio di forza e di gloria. Responsabilità terribile alla Francia se la Repubblica dichiarasse la guerra senza essere provocata! Nel primo caso il suo genio marziale, la sua impazienza d'agire, la sua forza accumulata in tanti anni di pace la renderebbero invincibile a casa sua, formidabile oltre ai confini. Nel secondo caso ella rivolgerebbe contro se stessa le rimembranze delle sue conquiste, le quali raffredderebbero le altre nazioni nelle loro simpatie; e comprometterebbe la sua prima universale alleanza basata nello spirito dei popoli e nel genio della civiltà.

Dietro questi principii, Signore, che sono quelli della Francia a sangue freddo, principii che potrete presentare senza timore, e senza provocazione ai suoi amici, e a suoi nemici, meditare le dichiarazioni seguenti.

I trattati del 1815 non esistono più di diritto agli occhi della repubblica francese; tuttavia i limiti territoriali accennati in essi trattati, sono un fatto ch'ella ammette come base e punto di mosse ne' suoi rapporti coll'Estero.

Ma se i trattati del 1815 non esistono più se non come fatto, ben si possono modificare di comune accordo; e se la repubblica dichiara altamente che ha per diritto e per missione di arrivare regolarmente e pacificamente a queste modificazioni, il buon senso, la moderazione, la coscienza e la prudenza della repubblica esistono e sono per l'Europa una migliore e più onorevole malleveria; che non sono stati trattati e le lettere, si spesso modificate e violate.

Ponetè ogni opera nel far comprendere ed ammettere di buona fede questa emancipazione della repubblica dai trattati del 1815; e nel mostrare che questa franchezza non ha alcun che d'incancellabile col riposo europeo.

Così, noi lo diciamo apertamente, se l'ora di ricostruire qualche nazionalità oppressa d'Europa o d'altrove; il paese esser giunta nei decreti dalla provvidenza; se la Svizzera mostra fedeltà alleanza dopo Francesco I, fosse angustiata o minacciata nel movimento progressivo che si opera nel suo seno, e tendente a fortificare vieppiù il suo fascio di governi democratici; se gli Stati indipendenti d'Italia fossero invasi; se s'imponessero limiti e ostacoli alle loro trasformazioni interne, e a mano armata si contestasse il loro dritto di collegarsi fra loro per consolidare una Patria Italiana; la repubblica francese si crederrebbe in diritto di armarsi per proteggere questi movimenti legittimi di crescita e di nazionalità.

La repubblica, voi lo vedete, ha traversato d'un passo l'era delle presorizioni e delle dittature. Ella è decisa di non violare giammai la libertà dentro a se, come di non la violare al di fuori. Ella non permetterà mai che alcuno ponga la mano per impedire il riflesso della sua pacifica libertà sopra gli altri; anzi si proclama l'alleanza intellettuale e cordiale di tutti i dritti, di tutti i progressi, di tutti gli svolgimenti legittimi delle nazioni che vogliono vivere della sua vita. Non farà propaganda sorda e incendiarie ne' suoi vicini, persuasi che non vi sono libertà durevoli se non quelle che sorgono da se stesse nel proprio suolo. Ma ella eserciterà, collo splendore delle sue idee, collo spettacolo d'ordine e di pace che spera offrire al mondo, il solo ed onesto proselitismo che riconosca, quello della stima e della simpatia. Ciò non è punto una guerra; ma sta nella natura medesima delle cose; non sarà l'agitazione dell'Europa ma si la vita. Ciò non sarà incendiare il mondo, ma brillare sull'orizzonte de' popoli, per precorrerli, e per guidarli ad un tempo.

Noi desideriamo, per l'hene dell'umanità, che sia conservata la pace, e lo speriamo ancora. Era stata affacciata un anno fa una sola, quis ioue di guerra fra la Francia e l'Inghilterra, ma questa quistione non proveniva dalla Francia repubblicana, ma dalla dinastia, la quale porta seco quel pericolo di guerra cui aveva essa stessa suscitato per l'Europa a motivo della sua ambizione tutta personale nelle sue alleanze di famiglia in Spagna. Per tal modo questa domestica politica della diuastia caduta che fin da diciassette anni s'aggravava sulla nostra dignità nazionale, colle sue pretese ad una Corona di più, a Madrid, nuoceva al tempo stesso alle nostre alleanze liberali ed alla pace. La Repubblica non cova ambizioni, perchè non ha nepotismo; nè eredita le pretese d'una famiglia. Che la Spagna si governi da se stessa sia indipendente e libera. La Francia per la solidità di questa alleanza naturale, fa maggior conto della conformità de' principii che delle successioni della Casa di Borbone.

Questo, o Signore, è lo spirito de' consigli della Repubblica, e tale sarà immutabilmente il carattere della politica franca, forte e moderata, che voi rappresenterete.

La Repubblica ha pronunziato, nascendo ed in mezzo al fiero d'una lotta non provocata dal popolo, tre parole che hanno rivelato il suo cuo-

re e chiameranno sopra la sua culla le benedizioni di Dio e degli uomini. *Liberté, Égalité, Fraternité.* Essa nel seguente giorno ha dato coll'abolizione della pena di morte la materia politica, il vero commento di queste tre parole all'interio, e voi ancora rivale, all'estero, il loro vero commento. Il senso di queste tre parole applicate alle nostre relazioni estere è questo: emancipazione della Francia dalle catene che degradavano il suo principio e la sua dignità, libero il rango ch'essa deve occupare a livello delle grandi potenze europee; finalmente dichiarazione d'alleanza e d'amistà con tutti i popoli. Se la Francia conosce quant'essa ha parte della sua missione liberale e civilizzatrice nel secolo, non avrà alcuna di quelle parole che significhino guerra. Se l'Europa è prudente e giusta, non avrà parola che non significhi pace.

JAMARTINE

ARTICOLI COMUNICATI

ANNUNZI

TRATTATO DI COMMERCIO

Fra il Re dei Paesi Bassi, e il Re delle Due Sicilie

FERDINANDO II.

Nello intendimento di agevolare, consolidare ed estendere le relazioni di navigazione e di commercio tra i nostri reali domini e quelli di Sua Maestà il Re de' Paesi Bassi, e rinnovare tutti gli ostacoli che vi si opponevano ci siamo messi di accordo, a tal fine con la M. S. ed un trattato di commercio e di navigazione del tenore seguente è stato concluso e sottoscritto da nostri rispettivi Plenipotenziarii a ciò debitamente autorizzati.

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie da una parte, e Sua Maestà il Re de' Paesi Bassi dall'altra parte, desiderando facilitare ed estendere in un modo reciprocamente vantaggioso le relazioni di navigazione e di commercio tra due Paesi, hanno convenuto di entrare in negoziazione per tale intendimento, ed hanno all'uopo nominati per loro rispettivi plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, D. Giustino Fortunato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ecc.

D. Michele Gravina e Requesens, Principe de' Comitini, e Ministro Segretario di Stato di Sua Maestà.

D. Antonio Spinelli de' Principi di Scalca, Comendator Soprantendente degli archivi del Regno, e Intendente della provincia di Napoli.

E Sua Maestà il Re de' Paesi Bassi, Il Signor Conte Augusto di Liedekerke Beguine, Comendatore ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Santa Sede e M. il Re di Sardegna.

I quali, dopo di aver scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti de' seguenti articoli.

Art. 1. I sudditi rispettivi delle due alte Parti contraenti avranno il dritto di viaggiare, risiedere e trafficare in tutte le parti degli Stati di ciascuna di Esse: a tal uopo, essi vi godranno della stessa sicurezza, e della stessa protezione di cui godono gli abitanti del Paese, salvo le precauzioni di Polizia che sono o che saranno usate verso le Nazioni le più favorite.

Avranno essi il dritto di occupare delle case, e de' magazzini, e di disporre della loro proprietà personale di qualunque natura, e de' testamenti per vendita, donazione, permuta o testamento, ed in ogni altro modo qualunque, senza che sia a tal riguardo elevato il più lieve ostacolo o impedimento.

Non saranno obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposizioni, che quelle che sono o che potranno esser pagate dalle Nazioni le più favorite.

Saranno esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, da presidi forzosi, da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia generale e stabilita per legge.

Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte, e loro appartenenti per oggetti di commercio o di residenza, saranno rispettati; non saranno sottoposti a perquisizioni cessatorie, non potrà farsi alcun esame o ispezione arbitraria de' loro libri, delle loro carte, o de' loro conti commerciali; e le operazioni di tal sorta non potranno esser praticate che in seguito di una sentenza legale de' tribunali competenti.

Le alte parti contraenti s'impegnano scambievolmente di garantire in tutte le occasioni ai sudditi dell'una di Esse che risiedono in domini dell'altra, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale nello stesso modo che sono garantite a loro sudditi, e ai sudditi o cittadini delle Nazioni le più favorite.

Art. 2. I sudditi di una delle due alte Parti contraenti potranno negli Stati dell'altra trattare liberamente tutti i loro affari da se stessi, o commetterli alla gestione di tutte le persone che essi potranno nominare per servir loro da intermediarii, fattori, o agenti, senza esser menomamente impediti nella scelta di tali persone.

Non saranno tenuti a pagare alcun salario, né alcuna remunerazione ad alcuna persona che non fosse stata da essi scelta.

Piena libertà sarà lasciata in tutti i casi al compratore ed al venditore di negoziare insieme o di stabilire il prezzo di un oggetto o di un mercanzia qualunque importata negli Stati dell'una o dell'altra delle due alte Parti contraenti,

o che dovesse essere esportata, salvo in generale gli affari pe quali le leggi e gli usi del Paese reclamano l'opera di agenti speciali.

Art. 3. I sudditi di una delle due alte Parti contraenti non saranno sottoposti negli Stati dell'altra ad un sistema di visita o di perquisizione per parte degli ufficiali doganali, più rigoroso di quello al quale sono assoggettati i proprii sudditi, ed i sudditi o cittadini delle Nazioni le più favorite.

Art. 4. I capitani e padroni delle navi rispettive saranno reciprocamente esenti da qualunque obbligo di ricorrere ne porti rispettivi de' due Stati agli spedizionieri ufficiali; ed essi potranno in conseguenza servirsi sia dei loro consoli, sia degli spedizionieri da questi designati; tranne nei casi speciali preveduti dalle leggi de' due Stati, alle disposizioni delle quali la presente clausola non arreca alcuna derogazione.

Art. 5. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra il Regno delle Due Sicilie e quello de' Paesi Bassi.

I bastimenti delle Due Sicilie provenienti direttamente da un porto del Regno delle Due Sicilie e che entreranno carichi in un porto del Regno de' Paesi Bassi in Europa, o che ne usciranno, o reciprocamente i bastimenti Neerlandesi provenienti direttamente da uno de' porti de' Paesi Bassi in Europa, e che entreranno carichi ne porti del Regno delle Due Sicilie, o che ne usciranno, saranno trattati come i nazionali per tutto ciò che concerne i diritti di tonnellaggio, di bandiera, di porto, di ancoraggio, di pilotaggio, di rimorchio, di balisaggio, di fanale, di catteratta, di canale, di quarantena, di deposito, ed altri carichi che gravano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione, e che sono riscossi in nome o profitto della Corona, del Governo, de' funzionarii pubblici, delle comunità, o di stabilimenti qualsiasi.

Le disposizioni che precedono saranno parimente applicabili a' bastimenti in zavorra delle due Nazioni, qualunque sia il luogo della loro partenza, o quello della loro destinazione.

Saranno interamente esenti dal diritto di tonnellaggio e di spedizione ne porti de' due rispettivi Stati i bastimenti che entrano in zavorra o carichi per approdo forzoso in un porto, e ne escono senza aver dimezzato il carico, o eseguita alcuna operazione di commercio.

In caso di approdo forzoso non saranno considerate come operazioni di commercio il discaricamento o il caricamento delle mercanzie per la riparazione del bastimento, il trabalciamento su di un altro bastimento nel caso in cui il primo più non reggesse alla navigazione, e le spese necessarie per le provvisioni di vettovaglie degli equipaggi.

Art. 6. Per ciò che riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e discaricamento ne' porti, rade e lacini, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni di qualunque sorta alle quali possono andar sottomesi i bastimenti di commercio, i loro equipaggi, ed il loro carico, è convenuto che non sarà accordato a' bastimenti nazionali alcun privilegio, né alcun favore, che non lo sia egualmente a quelli dell'altra Parte: la volontà delle alte Parti contraenti essendo che anche sotto questo riguardo sieno i loro bastimenti trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.

Art. 7. Tutti gli oggetti di commercio la di cui importazione o l'esportazione potrà legalmente aver luogo negli Stati delle alte Parti contraenti, con bastimenti nazionali, potranno egualmente esservi immessi, o esserne esportati con bastimenti appartenenti all'altra Parte.

I prodotti del suolo e dell'industria de' due Paesi e delle Colonie Neerlandesi provenienti dai porti de' Paesi Bassi in Europa non pagheranno altri, né più elevati diritti di entrata e di transito alla loro importazione per mare o per terra, di quelli che sono pagati dagli stessi prodotti immessi da ogni altro Paese.

Tutte le mercanzie del Regno de' Paesi Bassi importate da un porto Neerlandese in Europa sotto bandiera nazionale nel Regno delle Due Sicilie, o da un porto del Regno delle Due Sicilie sotto la propria bandiera in uno degli enunciati porti del Regno de' Paesi Bassi, godranno reciprocamente delle medesime esenzioni, restituzioni, premi o altri favori, e non pagheranno rispettivamente altri diritti, né saranno sottoposte ad altre formalità, come se l'importazione seguisse sotto bandiera nazionale. Lo stesso avrà benanco luogo per le mercanzie di qualunque sorta del Regno de' Paesi Bassi esportate da un porto Neerlandese sotto bandiera del Regno delle Due Sicilie, e da questo Regno sotto bandiera de' Paesi Bassi.

E in oltre beninteso che questa disposizione non è applicabile che alla navigazione diretta tra i due Paesi.

Le mercanzie importate ne' porti de' Paesi Bassi, o dal Regno delle Due Sicilie con bastimenti dell'una o dell'altra parte, potranno esservi destinate alla consumazione, al transito, o alla riesportazione, dove questa è autorizzata, o infine esser sorbate ne' depositi, ne' luoghi dove rispettivamente esistono, ad arbitrio del proprietario, o di coloro che vi hanno diritto; il tutto alle stesse condizioni, e senza essere sottoposte a' diritti d'immagazzinamento e di vigilanza, o altri di tal sorta, più elevati di quelli ai quali saranno sottoposte le mercanzie recate con bastimenti nazionali.

Art. 8. Il Regno delle Due Sicilie non possedendo Colonie, e conseguentemente il principio di una perfetta reciprocità che serve di base al presente trattato non potendo essere alle medesime applicato, è stato convenuto tra le alte Parti contraenti, che in compensamento dell'ammissione

nel Regno delle Due Sicilie di tutti i prodotti del suolo e dell'industria delle Colonie Neerlandesi provenienti dai porti de' Paesi Bassi a termini dell'articolo settimo, gli olii di oliva, e lo zolfo raffinato, importati direttamente ne' porti Neerlandesi con bastimenti dell'uno o dell'altro Paese, godranno di una riduzione di cinquanta centesimi su' diritti stabiliti dalla tariffa doganale.

Art. 9. Tutti i privilegi, favori o immunità accordati in materia di commercio o di navigazione dalle Parti contraenti ed altre Potenze, saranno del pari accordati a' loro rispettivi sudditi.

Non pertanto, se questi favori, privilegi o immunità fossero stati accordati da altre Nazioni a titolo oneroso, le alte Parti contraenti potranno egualmente pretenderli pe' loro sudditi mediante un compensamento equivalente da stabilirsi di comune accordo.

Art. 10. S. M. il Re de' Paesi Bassi dichiara che il commercio de' sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie non è in niuna guisa impedito da un monopolio, o privilegio esclusivo di compra o di vendita qualunque ne' suoi Stati di Europa; e che perciò i sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie hanno in quegli Stati piena ed illimitata facoltà di vendere e di comprare a loro libero arbitrio. S. M. il Re de' Paesi Bassi s'impegna in oltre di non mutare l'ordine attualmente a tal riguardo stabilito ne' menzionati suoi Stati.

S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie promette da canto suo che una consimile libertà di vendere e di comprare sarà assicurata a' sudditi di S. M. Neerlandese commercianti o residenti nel Regno delle Due Sicilie.

Sono non pertanto eccettuato le reali prerogative de' tabacchi, sali, carte da giuoco, polvere da sparo e salnitro.

Beninteso che niuna delle stipulazioni del presente trattato non si oppone al diritto delle alte Parti contraenti di accordare patenti d'invenzione o di perfezionamento, sia agli inventori, sia ad altri; e che la reciprocità stabilita da questo trattato non si stende a' premi, che dalle alte Parti contraenti possono rispettivamente darsi a' proprii sudditi per l'incoraggiamento della costruzione de' legni della propria bandiera.

Art. 11. In tutti i casi in cui il dazio imposto in uno de' due Regni sopra le mercanzie dell'altro non sarà una somma determinata, ma proporzionato al valore delle mercanzie, questo dazio ad valorem, sarà determinato e stabilito nel seguente modo: colui che immette, rilascerà allo entrare nella dogana, una dichiarazione, indicante il valore delle mercanzie, secondo egli crederà conveniente; e nel caso in cui gli impiegati doganali giudicassero la valutazione inferiore, avranno il diritto di prendere le mercanzie, pagandone al medesimo il valore secondo la dichiarazione fatta, con una giunta del dieci per cento, e gli impiegati gli restituiranno nello stesso tempo tutti i dritti che avesse egli pagati sulle mercanzie.

Art. 12. Le stipulazioni del presente trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabotaggio, che si fa da un porto all'altro in ciascuno de' due Paesi.

Tuttavia le navi di ciascuna delle Parti contraenti potranno prendere o sbarcare una parte del loro carico in un porto degli Stati dell'altra, o completare in seguito il loro caricamento, o sbarcare il resto in uno o più porti degli stessi Stati, senza pagare altri dritti che quelli a' quali sono sottoposti i bastimenti nazionali, e quelli delle Nazioni le più favorite.

Art. 13. La nazionalità de' bastimenti rispettivi sarà riconosciuta ed ammessa da ambe le Parti secondo le leggi ed i regolamenti particolari di ciascuno Stato, per mezzo de' titoli rilasciati dalle autorità competenti a' capitani o padroni.

Art. 14. Se un bastimento da guerra o di commercio farà naufragio sopra le coste degli Stati dell'una o dell'altra delle alte Parti contraenti, questo bastimento o i suoi avanzi, e gli effetti e le mercanzie salvate, o il loro prodotto se sieno stati venduti, saranno fedelmente restituiti a' proprietari a loro richiesta, o di quella degli agenti legalmente da essi autorizzati; e se non si trovano né proprietari né agenti sul luogo, allora gli effetti, le mercanzie, o il loro prodotto, come pure tutte le carte trovate a bordo del bastimento naufragato, saranno consegnate al console o viceconsole delle Due Sicilie o Neerlandese del distretto in cui il naufragio avrà avuto luogo; e questo console, viceconsole, proprietari o agenti, pagheranno solamente le spese incorse per la conservazione della proprietà, ed i diritti di salvataggio e di quarantena che pagansi in caso di naufragio di un bastimento nazionale; e gli effetti e le mercanzie salvate dal naufragio non saranno assoggettati ad alcun dazio doganale, a meno che non sieno destinati per consumazione.

In caso di legale reclamo su tali mercanzie, o effetti naufragati, sarà lo stesso deferito alla decisione de' tribunali competenti del Paese.

Art. 15. Nel caso di morte negli Stati delle due alte Parti contraenti di uno de' loro nazionali, gli agenti consolari rispettivi saranno avvertiti dalle competenti autorità giudiziarie del giorno e dell'ora in cui si procederà all'sepoltura, o alla rimozione de' seggiani, o alla redazione dell'inventario, affinché possano assistervi.

Art. 16. I consoli rispettivi potranno reclamare la consegna degli effetti lasciati da loro nazionali; e questa dovrà aver luogo immediatamente, quant' volte coloro che hanno diritto alla successione aperta non saranno personalmente presenti, o non saranno rappresentati legalmente come tali.

In caso di opposizione alla presa di possesso da parte de' eredi del defunto, questa presa di possesso quando, le opposizioni saranno no state rimosse, dovrà immediatamente seguire.

Art. 17. Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni a contare dal giorno del cambio delle ratifiche, e fino allo spirare di dodici mesi dopo che una delle Parti contraenti avrà annunciato all'altra la sua intenzione di farne cessare l'effetto; ciascuna delle alte Parti contraenti riservandosi il diritto di fare questa dichiarazione alla fine dell'enunciato termine di dieci anni o in qualunque altra epoca seguente.

Art. 18. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche dello stesso saranno scambiate in Napoli nello spazio di tre mesi a contare dal giorno della sottoscrizione, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi hanno firmato il presente trattato, e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in Napoli in duplice spedizione il diecinsette del mese di novembre dell'anno milleottocentoquarantasette.

Giustino Fortunato. (L. S.) Conte Augusto Principe di Comitini. (L. S.) Antonio Spinelli. (L. S.) Fir- mati Fir- mato

Ed essendo nostra volontà che il soprascritto trattato da Noi ratificato il giorno otto del corrente mese in vista della ratifica al medesimo bevando apposta da S. M. il Re de' Paesi Bassi il venticinque di gennaio del corrente anno, ambo le quali ratifiche sono state cambiate oggi in questa nostra città di Napoli, abbia pieno effetto giusta l'impegno da Noi preso.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge;

Articolo unico.

Tutti gli articoli del soprascritto trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti, ed avranno vigore da oggi ventinove del mese di febbrajo milleottocentoquarantotto.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato specialmente di vigilare alla sua pubblicazione.

Napoli, il di 29 di febbrajo 1848.

Firmato, FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato Pres. del Cons. de' Ministri Firmato, DUCA DI SERRACAPRIOLA.

Il Min. Seg. di Stato di grazia e giustizia Firmato, BARONE CESIDIO BONANNI.

Il Min. Seg. di Stato degli affari esteri Firmato, DUCA DI SERRACAPRIOLA.

Pubblicata in Napoli il di 8 di Marzo 1848.

DIFESA DI FILIPPO PARADISI

Un foglio stampato clandestinamente annunciava il 20 Dicembre 1847 che mio marito Filippo Paradisi avea dal 1823 ad oggi patiti molti delitti, e che nel 1831 era stato Impunitario. Il Fisco non ha creduto d' inquirere contro l'Autore di quel vero Libello; mio marito pubblicò col N. 52 del Contemporaneo il 24 Dicembre 1847 tutti i Dispacci Officiali coi quali si prova che mai è stato processato, anzi sempre premiato, e mai punito, e questi incontrastabili Documenti sono depositati nell'Ufficio Frattocchie alle Murate. Avrebbe pubblicata la pienissima giustificazione della taccia d'Impunitario se il 26 Dicembre 1847, per ordine del Fisco non fosse stato posto in Segreta ove tuttora rimane fermissimo nel suo proposito di provare quanto ha detto a carico dell'Amministrazione dei Sali e Tabacchi. Conoscendo però io quanto fosse ingiusta la taccia d'Impunitario ho insistito a tutta possa e pubblico a tutti gli uomini onesti e giusti che al Ministero di Giustizia, e precisamente presso il primo Minutante sig. Avv. Borgognoni, esiste (FINALMENTE RIASSUNTO) il Processo fabbricato contro mio marito nel 1831. Chiunque ne dubiti salga poche scale o se ne persuada!!! E da quello risulta non solo che non fu Impunitario, ma che fu carcerato per il deposito di un Impunitario. Ser- vo di VINCENZO MENGACCI: risulta che soffrì fermis- simo di anima ed ardente qual sempre è stato di patrio carità, e molte altre circostanze che gli fanno onore. Questo sia il suggello a talune boeche che han tentato ferire il di lui onore; se fra non molto altre più legali prove verranno alla luce; per le quali se io afflittissimo non ho potuto frenare l'ardentissimo spirito di mio marito, mi potrà vantare di avere un uomo che non cede; e quello che proclama per vero il dimostra fino all'evidenza. Paradisi non transige: vuol tutto legalmente provare, e il proverà. - Viva Pio IX. -

ANGELA PARADISI

Piperno ROMA

Il giorno 7 corrente 1848, Tommaso Acquino protettore della città di Piperno, il signor Gonfaloniere invitò il Magistrato, ed i Medici, e Chirurgo condotti, come facenti parte del detto Corpo. Il sottoscritto, nel sortire dal Palazzo Comunale si collocò in compagnia dei Colleghi al posto, che gli competeva, o che almeno si era qui sin ad ora praticato; quando con modi incivili sentì intonarsi a piena voce da certo Giuseppe Baratta uno de' Capitani della Civica di Piperno, il quale si era posto presso alla Magistratura, le seguenti insultanti proposizioni, e ciò entro la Sala Comunale piena zeppa di gente, indietro li Salari, li Medici non debbono stare avanti al Capitano, indietro, indietro. Non mancai di far conoscere nei debiti modi quel Sig. Capitano, che io dipendeva dalli Signori Gonfaloniere, e Governatore, ma le mie parole a nulla giovarono, che anzi quel Capitano alzava maggiormente la voce insultandomi, e provocandomi quanto mai si poteva colla più aspra maniera. Presi allora il prudente espediente di ritirarmi, lasciando che la Magistratura in compagnia del Sig. Governatore locale andasse al Palazzo Vescovile, dove portavasi a prendere l'ottimo Monsignor Guglielmo Villani Vescovo nostro amatissimo per accompagnarlo alla Chiesa. Siccome l'intero Magistrato conobbe d'essere stato offeso dal modo incivile del Baratta, non essendogli giunto appena al Tempio, e ricevuta l'acqua santa da Monsignor Vescovo, quel Corpo Municipale dichiarò allo stesso Monsignore, che offesa tutta intera la Magistratura dal Capitano indicato non credeva di sua convenienza restare in Chiesa, e col consenso di Monsignor Sillani, che ben comprese per chi stava la ragione, tutto il Magistrato sortì dal Tempio.

Era mio preciso dovere di rendere pubbliche azioni di grazia all'intera Illustr. Magistratura Pipernese, ed al degnissimo sig. Agostini Governatore merittissimo della città per avere con tanta fermezza difeso i proprii diritti, e quelli de' suoi impiegati, ed era poi necessario a mio avviso di render noto questo fatto, acciò si conosca da tutti in qual conto si tengono i Medici e Chirurghi da certe persone.

E qui non taccio, che il Baratta venne nominato Capitano quantunque non fosse nella lista de' nominandi, che se non erro, ha oltrepassata l'età prescritta per sostenere un tal incarico, che finalmente la di lui nomina, dispiace all'intera città, dalla quale è cordialmente inviso, e pel suo modo d'agire, e più di pensare, perchè diametralmente opposto all'attuale desiderato progresso. Le Autorità locali, la città tutta, la intera Provincia potranno giudicare se io abbia esposte cose lontane dal vero.

Di Piperno il 3. Marzo 1848.

Dev. Obbl. Scrittore CESARE BARRINI Medico prim. Condott.

TRARIEUX ET JACQUARD DI LYONE

Rinomati per tutte le Capitali del mondo per la loro fabbricazione di Lustro in pasta per Scarpe ed Arnesi, in parte composto con l'Olio di piede di Bovi, e senza Acidi, ed avendo ottenuto diverse Medaglie, e Brevetti, all'uno dei quali concessa per Ordine Reale in data 15 Maggio 1842. Volendo farlo conoscere anche in questa Capitale, perche hanno formato i seguenti Depositi, ove si troverà vendibile al prezzo di Baj. 8. la Scatola di 3. Oncie.

- Per la vendita all'ingrosso e dettaglio DOMENICO VENERANDI VIA DEL CORSO N. 411 Per il solo dettaglio Nella Cartoleria e Tabaccheria G. F. Ferini Piazza Colonna 211. Cartoleria Vincenzo Massimini Piazza Pasquino 81. Tabaccheria Paolo Rossi Piazza di Spagna 87. Dal Parachiere Vincenzo Fineschi Piazza Madama 3. Francesco Marchesi Via Condotti N. 38. a 40. Francesco Bel Colle Via del Corso N. 136. Angelo Mengucci Salita di Crescenzi 23. Nota per evitare qualunque contraffazione, queste Scatole sono in Legno forma quadra, involte con della Stagnola ed una Etichetta in Carta Colorata, in calce firmata TRARIEUX ED JACQUARD.

Presso D. Venerandi Via del Corso N. 141. trovansi vendibili delle Criterie pel Elmi ben confezionate a Scudo 1. 25. l'una.

ULTIME NOTIZIE

Questa mattina 10 colpi di cannone hanno annunciato al popolo il principio della nuova era costituzionale. Alle dieci l'intero Consiglio Municipale colla Magistratura si recò alla Chiesa dell'Aracoeli per ivi assistere a un solenne TEDEUM, e nel dopo pranzo va a S. Pietro a ringraziare di tanto beneficio accompagnato dal popolo, e dalla Guardia Civica.

TIPOGRAFIA DELLA PALLADE ROMANA